

(Allegato 1)

VERBALE DI ACCORDO  
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE  
EVR ANNO 2022 da erogare nell'anno 2023 ad operai ed impiegati

*Addì, 03 febbraio 2023, in Cremona*

L'Associazione Costruttori ANCE Cremona rappresentata dal Presidente Carlo Paolo Beltrami, dai consiglieri Giovanni Musoni, Eugenio Villa, Fabio Bettoni e Nicola Bonioli, assistiti dal direttore Laura Maria Secchi.

E

Le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno - FENEALUIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Salvatore Cutaia, e sig.ra Cristina Bosia;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini- FILCA-CISL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Alessandro Nola e dal sig. Mirko Capelli;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini- FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Roberto Rocchi e dalla sig.ra Paola Pittera;

In attuazione di quanto definito dal CCNL del 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili affini ed in particolare gli artt. 12, 38 allegato 3 e 46 del citato accordo, con il quale è stato introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R. , dal successivo rinnovo del CCNL avvenuto in data 1° luglio 2014, per i dipendenti delle imprese edili affini ed in particolare gli artt. 12, 38 allegato 1 e 4 del citato accordo, con il quale è stato introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R .- determinato nella misura del 4% quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività del territorio. Dai rinnovi dei CCNL avvenuti in data 18 luglio 2018 e 03 marzo 2022 che non modificano la disciplina dell'EVR stabilita dal CCNL del 1°luglio 2014.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a small 'SS' on the left, a large 'S' in the center, and several other illegible signatures.

## CONSIDERATI

L'accordo sindacale provinciale del 02 luglio 2012 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro delle imprese edili da valere per la provincia di Cremona, nel quale viene introdotto "l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)"

Il rinnovo del 16 ottobre 2017 del contratto collettivo provinciale di lavoro delle imprese edili da valere per la provincia di Cremona, nel quale viene riconfermato l'istituto "Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)".

L'aggiornamento dei parametri territoriali di verifica di cui all'allegato (1) del CCPL 02 luglio 2012, come previsto dal CCNL 1° luglio 2014, fermo restando i principi generali attinenti all'esecuzione di tale verifica stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

Gli aspetti di agevolazione fiscale e contributiva che sono previsti dall'E.V.R., il quale come precisato dal Contratto Nazionale risulta essere, un premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore edile.

Che il nuovo elemento della retribuzione così come stabilito dal Contratto Nazionale del 19 aprile 2010, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Che la verifica dei parametri per l'erogazione dell'EVR spettante nell'anno 2022, è stata effettuata dalle Parti sociali in data 03 febbraio 2023

## TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Ance Cremona congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa edile di Cremona, hanno proceduto alla verifiche e determinazioni relativamente all'E.V.R di competenza 2022 da corrispondere nel 2023, per il territorio della provincia di Cremona. Le P.S. prendono atto che con la firma del CCPL del 03 febbraio 2023 i quattro indicatori e le relative incidenze ponderali sono stati modificati come segue.

SB

SA

2

## VALUTAZIONE PARAMETRI PROVINCIALI

Il riconoscimento dell' E.V.R. per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 viene determinato dalla valutazione effettuata sui seguenti 4 (quattro) parametri, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

- **monte salari denunciato** alla Cassa edile di Cremona - incidenza ponderale del 25%
- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile di Cremona – incidenza ponderale del 25%
- **ore lavorate denunciate** alla Cassa Edile di Cremona, al netto delle ore di Cigo per mancanza di lavoro - incidenza ponderale del 25%
- **andamento della cassa integrazione** – incidenza ponderale del 25%

I dati dei 4 (quattro) parametri di riferimento sono quelli forniti dalla Cassa Edile di Cremona . (anno solare- dal 01 gennaio a 31 dicembre)

### TRIENNIO DI RIFERIMENTO

- a) Per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 il triennio utilizzato per il calcolo dei parametri territoriali è dato dal triennio **2022/2021/2020** su **2021/2020/2019**.
- b) I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

### TRIENNIO DICHIARATO

indicatore /parametro	incidenza ponderale	valore triennio 2022/2021/2020	valore triennio 2021/2020/2019	differenza	esito
numero dei lavoratori	25%	10222	9346	+ 9,37%	POSITIVO
monte salari denunciato	25%	89.693.211	83.903.308	+ 6,90%	POSITIVO
ore lavorate denunciate	25%	8.066.785	7.604.462	+ 6,08%	POSITIVO
andamento della Cassa integrazione	25%	409.280	443.582	- 7,73%	POSITIVO

53

St

3

## RISULTATO DELLA VERIFICA

Dalla verifica sopra riportata, visto l'andamento dei suddetti parametri per il triennio 2022/2021/2020 raffrontato con il triennio 2021/2020/2019 risulta che, quattro (4) parametri su quattro (4) sono risultati positivi.

Viene rilevato che l'art. 38 del CCNL edili prevede che *nell'ipotesi " di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente"*.

Pertanto le Parti sottoscritte convengono che ci sono i presupposti per il riconoscimento dell'E.V.R. di competenza anno 2022, che verrà quindi erogato per il periodo 01 gennaio 2023 — 31 dicembre 2023 nella misura del 100 % del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4%, dei minimi in vigore alla data del 1 marzo 2022 e corrisponderà agli importi indicati nella Tabella allegata al presente accordo (allegato n. 1).

## VERIFICA PARAMETRI A LIVELLO AZIENDALE

a) Determinato l'EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà a verificare nei trienni stabiliti territorialmente, l'andamento dei due parametri aziendali stabili dal contratto nazionale:

- Le ore denunciate in Cassa Edile.
- Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge .

L'impresa confronterà tali due parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali esposte per l'EVR provinciale.

L'EVR verrà corrisposto dalle Imprese previa verifica a livello aziendale dei due indicatori nel seguente modo:

- al 100% dei minimi di paga base in vigore al 01 marzo 2022 qualora dalla verifica aziendale i due indicatori aziendali risultino entrambi pari o positivi.

SB

M

4

M  
S  
M  
M

- al 65% dei minimi di paga base in vigore al 01 marzo 2022 qualora dalla verifica aziendale risulti pari o positivo solo uno dei due indicatori aziendali .

Come previsto dai contratti nazionali e provinciali, previa verifica dei parametri aziendali, si potrebbero verificare i seguenti andamenti :

- a) I due parametri aziendali risultano essere pari o positivi rispetto al triennio precedente, quindi l'azienda provvederà a erogare l'EVR nella misura "piena" stabilita a livello provinciale dal CCPL;
- b) Solo uno dei due parametri aziendali risulta essere negativo nel confronto triennale e pertanto in questo caso l'azienda dovrà erogare il 30% della misura del EVR stabilita a livello provinciale dal CCPL;
- c) Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura , l'impresa, nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%;
- d) I due parametri aziendali risultano essere negativi, l'EVR non verrà erogato dalla impresa.

#### **MODALITA' DI EROGAZIONE EVR (QUOTE MENSILI)**


Determinato, a livello provinciale, l'importo orario e mensile dell'EVR, rispettivamente per gli operai e per gli impiegati, e tenuto conto dei risultati della verifica in sede aziendale, le imprese provvederanno a erogare l'EVR con le seguenti modalità:

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore per singolo mese, verrà liquidato in quote mensili in busta paga ai dipendenti in forza.

Per quanto riguarda il primo parametro, Cassa Edile di Cremona procederà ad effettuare la verifica del numero di ore denunciate, da ogni singola impresa, nell'ultimo triennio aziendale confrontandolo con il precedente triennio, secondo le medesime modalità sopra esposte per il calcolo provinciale e procederà ad informare le singole imprese dell'esito della verifica.

- **Due parametri aziendali positivi: ore denunciate e valore IVA.**

Qualora la Cassa edile verifichi a febbraio l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, l'impresa dovrà erogare il 65% dell'EVR determinato a livello territoriale, a partire dalla retribuzione riferita al mese di febbraio fino a dicembre dell'anno in cui



è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica"); nel mese di febbraio viene recuperato anche l'EVR da pagare nel mese di gennaio. Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa edile Cremona a tutte le imprese contestualmente al verbale di accordo.

Qualora venga verificato a giugno l'andamento positivo anche del secondo parametro aziendale, l'impresa procederà con l'erogazione del 100% del valore intero dell'EVR determinato a livello territoriale, (recuperando anche i mesi non versati da gennaio a giugno del valore aziendale positivo dell'IVA), a partire dalla retribuzione riferita al mese di luglio fino a dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica"). Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa edile Cremona a tutte le imprese contestualmente al verbale di accordo.

- **Un parametro aziendale positivo: solo le ore denunciate.**

Qualora la Cassa edile verifichi a febbraio l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, l'impresa dovrà erogare il 65% dell'EVR determinato a livello territoriale, a partire dalla retribuzione riferita al mese di febbraio fino a dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica") nel mese di febbraio viene recuperato anche l'EVR da pagare nel mese di gennaio. Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa edile Cremona a tutte le imprese contestualmente al verbale di accordo.


- **Un parametro aziendale positivo: solo valore IVA**

Qualora venga verificato a giugno l'andamento positivo soltanto del secondo parametro aziendale relativo al valore IVA, l'impresa procederà con l'erogazione del 65% del valore intero dell'EVR determinato a livello territoriale, (recuperando anche i mesi non versati da gennaio a giugno del valore IVA a partire dalla retribuzione riferita al mese di luglio fino a dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica"). Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa edile Cremona a tutte le imprese contestualmente al verbale di accordo.

- **Entrambi i parametri aziendali negativi :**

Qualora venga verificato l'andamento negativo di entrambi i parametri aziendali relativi al numero di ore denunciate e al valore IVA, l'Impresa non dovrà erogare l'EVR.

Per gli operai e gli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedente alla verifica dei due parametri aziendali dell'anno di verifica, l'azienda provvederà al pagamento della parte maturata e non erogata così come stabilito:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M. B.', followed by the initials 'SB', a signature that looks like 'M.', a small number '6', a signature that appears to be 'E. C.', another signature that looks like 'M.', and finally a signature that appears to be 'M.'.

**operaio:**

saranno corrisposti al lavoratore gli importi orari dell'EVR nella misura stabilita dalle tabelle in allegato, per tutte le ore ordinarie lavorate nell'anno soggetto alla verifica, per un massimo di 173 ore per singolo mese, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro o con il cedolino del TFR o con cedolino apposito qualora il TFR fosse già stato liquidato.

**impiegato:**

saranno corrisposti al lavoratore gli importi mensili dell'EVR nella misura stabilita dalle tabelle in allegato, per tutti i mesi lavorati presso l'impresa nell'anno soggetto alla verifica e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro o con il cedolino del TFR o con cedolino apposito qualora il TFR fosse già stato liquidato.

Si precisa inoltre che:

- quanto previsto al capoverso precedente è applicato anche per i lavoratori "assunti per il cantiere";
- l'EVR verrà riproporzionato secondo le ore lavorate per i contratti part-time.


**MODALITA DI CONFRONTO IN CASO DI UNO O ENTRAMBI I PARAMETRI NEGATIVI:**

Qualora il parametro relativo alle ore denunciate risultasse negativo, l'impresa dovrà inviare, entro il 15 marzo dell'anno di possibile erogazione, una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite .

Qualora il parametro relativo al valore IVA risultasse negativo, l'impresa dovrà inviare, entro il 15 luglio dell'anno di possibile erogazione, una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite .

Qualora entrambi i suddetti parametri risultassero negativi nel confronto triennale, l'impresa non sarà tenuta ad erogare l'EVR, dovrà inviare una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), entro il 15 luglio dell'anno di verifica, l'autodichiarazione, all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite .

ANCE Cremona e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente verbale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, attiveranno un confronto per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Mhe', followed by the initials 'SS', a signature that looks like 'M', a small number '7', a signature that includes the word 'Cremona', another signature, and finally a signature that looks like 'PM'.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione da parte delle imprese o il rifiuto di attivare il confronto con le Parti sociali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

In caso di attivazione della procedura sopra descritta da parte dell'Impresa interessata, cui non facesse seguito la richiesta di incontro delle Parti sociali, ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di accertata ricorrenza dei presupposti per la riduzione dell'importo, l'Impresa sarà legittimata a corrispondere ai lavoratori l'EVR in misura ridotta.

Per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate dal libro Unico del Lavoro.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% ed al fine di procedere alle verifiche di cui ai commi precedenti e sino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno o biennio su biennio.

Le Parti Sociali dichiarano congiuntamente che l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) così come definito, si qualifica come un premio aleatorio e variabile, nelle misure predeterminate, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore della industria edile nella provincia di Cremona, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio. Dichiarano inoltre che esperite le procedure di deposito a livello territoriale come previsto, l'EVR potrà godere dei benefici di legge previsti in materia di fiscalità, come meglio verrà approfondito dalle Parti sociali.

Letto, confermato e sottoscritto

**Associazione Costruttori ANCE Cremona**

Presidente Carlo Paolo Beltrami

**Organizzazioni Sindacali**

Fenea Uil

Filca Cisl

Fillea Cgil

TABELLA 1.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)  
 IMPORTI ANNO 2022  
 MISURA DEL 100 % e DEL 65%  
 (4 PARAMETRI POSITIVI PROVINCIALI)

OPERAI	PAGA BASE 1/3/2022	EVR PIENO	2 PARAMETRI POSITIVI AZIENDALI	1 PARAMETRO POSITIVO AZIENDALE
QUALIFICHE		4%	EVR VALORE ORARIO 100 % del valore intero	EVR VALORE ORARIO 65 % del valore intero
OPERAIO VI	7,67	0,31	0,31 €	0,20 €
OPERAIO III	7,12	0,28	0,28 €	0,19 €
OPERAIO II	6,41	0,26	0,26 €	0,17 €
OPERAIO I	5,48	0,22	0,22 €	0,14 €

IMPIEGATI	PAGA BASE 1/3/2022	EVR PIENO	2 PARAMETRI POSITIVI AZIENDALI	1 PARAMETRO POSITIVO AZIENDALE
QUALIFICHE		4%	EVR VALORE MENSILE 100 % del valore intero	EVR VALORE MENSILE 65 % del valore intero
1° CAT SUP. E QUADRI	1894,71	75,79	75,79 €	49,26 €
1° CATEGORIA	1705,23	68,21	68,21 €	44,34 €
2° CATEGORIA	1421,02	56,84	56,84 €	36,95 €
ASSISTENTE TECNICO	1326,31	53,05	53,05 €	34,48 €
3° CATEGORIA	1231,56	49,26	49,26 €	32,02 €
4° CATEGORIA	1108,41	44,34	44,34 €	28,82 €
4° CATEGORIA (1° imp.)	947,36	37,89	37,89 €	24,63 €

53

M

Keep

E the

M

M